CAMERA DEI DEPUTATI N 5081

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BIANCO)

COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(MACCANICO)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

—

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche

Presentato il 24 settembre 1990

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge il Governo, consapevole della gravità della situazione di carenza che si è determinata nel campo dell'assistenza infermieristica erogata dal Servizio sanitario nazionale, intende offrire una risposta efficace e globale al problema, affrontando, con un pacchetto organico di misure, sia gli aspetti strutturali, attinenti all'assetto della professione infermieristica e alla articolazione del *curriculum* formativo, sia quelli con-

tigenti, finalizzati alla incentivazione degli accessi alle scuole professionali nonché al potenziamento delle unità in servizio. Come tale, il provvedimento si ricollega – completandola – all'azione governativa intrapresa in occasione del rinnovo dell'accordo di lavoro del comparto della sanità e riflette gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali.

La prima parte del provvedimento (articoli da 1 a 7) interviene sulla delicata materia della articolazione della professione sanitaria dell'infermiere e sul relativo processo di formazione, con lo scopo di fornire un insieme di princìpi capaci di rendere concreto l'allineamento del nostro ordinamento ai princìpi internazionali. Tale obiettivo, di forte rilevanza politica, si salda con quello di assicurare la formazione di un corpo infermieristico maggiormente adeguato alle esigenze di funzionalità e di qualità poste da un moderno sistema sanitario e con quello di offrire a chi già esercita la professione, ma, soprattutto, a chi ad essa intende affacciarsi, una prospettiva di collocazione e di sviluppo che possa costituire la valida base motivazionale per l'ingresso e la permanenza nel Servizio sanitario nazionale.

La centralità del problema costituito dall'emergenza del settore infermieristico ha suggerito di concentrare gli interventi sugli aspetti più direttamente rilevanti; conseguentemente ha sconsigliato di affrontare in questa sede problemi, come quello dell'istituendo corso di laurea in scienze infermieristiche o quello del riordinamento di altre professioni e figure tecnico-sanitarie, i quali non trovano nella presente iniziativa la sede più opportuna ovvero necessitano di approfondimenti ed intese non comprimibili nei ristretti tempi che la gravità della situazione consente.

L'articolo 1 innova l'articolazione della professione sanitaria di infermiere professionale, individuando tre ordini di figure: l'infermiere professionale e l'infermiere professionale pediatrico; l'infermiere professionale specializzato; l'infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive. La nuova figura dell'infermiere professionale pediatrico sostituisce quella della vigilatrice d'infanzia.

L'articolo 2 disciplina l'*iter* formativo dell'infermiere professionale e dell'infermiere professionale pediatrico, introducendo il principio che subordina l'accesso ai relativi corsi al possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. I corsi, sempre nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo europeo di Strasburgo, ratificato con la legge 15 novembre 1973, n. 795, avranno due canali a seconda della tipologia del diploma di istruzione secondaria. Il testo prevede, infatti, la creazione di apposite sezioni, negli istituti di istruzione secondaria, nelle quali verrà impartita una specifica formazione che dovrà, poi, essere completata in corsi annuali propri per infermiere professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate, determinerà gli istituti presso i quali saranno attivate le sezioni, il relativo ordinamento e la corrispondenza del titolo di studio.

Ugualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, saranno stabiliti i programmi di studio e la composizione delle commissioni.

I necessari rapporti tra gli istituti di cui trattasi ed il Servizio sanitario nazionale saranno disciplinati con apposite convenzioni.

È stato in tal modo non solo elevato il livello di scolarità di base richiesto per l'ammissione ai corsi professionali bensì anche eliminata la totale disomogeneità di formazione e cultura di base che aveva finora determinato seri problemi di amalgama degli allievi del primo anno dei corsi di infermiere professionale.

Con l'innovazione la maggior parte degli aspiranti allievi avrà una formazione uniforme nelle apposite sezioni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che svolgono un unico programma rispondente agli impegni internazionali. Tale specifica preparazione consentirà agli interessati sia il completamento, con

un solo anno di formazione specifica, della preparazione per l'esercizio della professione di infermiere sia la possibilità di proseguire – avendo un diploma di maturità – gli studi a livello universitario.

Per coloro che sono in possesso di altri diplomi di scuola secondaria il corso infermieristico avrà la durata di 3 anni.

Tale canale, ovviamente più lungo ed oneroso per gli allievi, è stato prescritto per consentire anche a coloro che hanno seguito studi superiori non specifici, la possibilità di accedere alla professione.

Il periodo post-diploma di maturità non può prescindere dal monte di 4.600 ore di teoria e pratica come già previsto dalla legge n. 795 del 15 novembre 1973 che ha ratificato il citato accordo europeo di Strasburgo.

Anche per tale *iter* si è ritenuto indispensabile lo stesso livello di scolarità per l'accesso ai corsi, nella convinzione che una cultura di base più completa favorisca il giusto approccio dei giovani con gli studi di formazione professionale nel settore forse più delicato dell'assistenza; settore nel quale la maturità dell'allievo è la base della professionalità, che non può essere disgiunta dalla capacità di prendere coscienza delle problematiche che si presentano nell'attività e dalla capacità di adeguarsi alla continua evoluzione scientifica e tecnologica del settore.

Con l'articolo 3 si prevede la istituzione presso le scuole infermieristiche di corsi annuali di specializzazione nell'assistenza infermieristica.

I settori di specializzazione saranno individuati sulla base della programmazione nazionale e regionale, mentre la individuazione dei contenuti dei corsi medesimi è rimessa ad un decreto del Ministro della sanità da emanarsi di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la istituzione di corsi per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni direttive. Al corso possono accedere infermieri che, conseguito il titolo, abbiano svolto l'attività professionale per almeno un anno.

I corsi di specializzazione e quelli di abilitazione alle funzioni direttive consentiranno una articolazione funzionale dei professionisti a seconda delle aspirazioni personali e delle esigenze dell'assistenza. Un personale sempre più qualificato, con conoscenza profonda delle problematiche e delle funzioni che deve svolgere per i bisogni degli assistiti, è alla base di ogni processo evolutivo dell'assistenza. La finalità della migliore assistenza è evidenziata anche dalla previsione che la programmazione delle varie specializzazioni avverrà in relazione alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 4 disciplina l'accesso e l'ordinamento del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica, stabilendo il valore del titolo sia ai fini dell'esercizio delle attività sia ai fini della partecipazione ai concorsi per le corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.

Fondamentale, nel nuovo assetto, è tale disposto che sancisce una necessaria formazione universitaria per i dirigenti dell'assistenza infermieristica e per i dirigenti delle scuole infermieristiche. La preparazione universitaria consentirà ai giovani di completare la preparazione professionale pervenendo ad una cultura superiore che permetterà loro di accedere alla dirigenza del settore. Tutta la formazione professionale avrà, inoltre, indubbi benefici dalla maggiore cultura che necessariamente avranno i dirigenti delle scuole che sapranno mettere a frutto anche gli studi pedagogici effettuati.

L'articolo 5 contiene princìpi di salvaguardia nei confronti dei diplomi acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della legge, stabilendone la equiparazione a quelli regolati dalla legge stessa.

L'articolo 6, a completamento di quanto già stabilito dall'accordo di lavoro del comparto della sanità, istituisce la figura professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza, prevedendone la formazione mediante corsi annuali per l'ammissione ai quali si richiede il pos-

sesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado.

La figura, che opera sotto la diretta responsabilità dell'infermiere professionale specializzato e dell'infermiere professionale, solleverà tali professionisti dalle più semplici mansioni di accudimento del malato, in modo che gli stessi potranno più agevolmente dedicarsi ai delicati compiti che la loro professionalità, così riqualificata, comporta. Molti giovani potranno trovare facile sbocco occupazionale nel settore, frequentando un anno di corso, il cui programma sarà stabilito con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 7 completa l'ordinamento della formazione infermieristica con una serie di norme di principio.

Si demanda alla legge regionale la determinazione dei requisiti del personale dirigente e didattico nonché dei criteri di scelta degli stessi, sulla base dei princìpi tesi a garantire la qualificazione dei corsi e delle strutture deputate alla formazione di cui trattasi. Si prevede anche una specifica azione di vigilanza da parte del Ministero della sanità e delle regioni.

Tale vigilanza è prevista affinché su tutto il territorio nazionale venga realizzata la formazione secondo i nuovi criteri. Solo attraverso un'azione globale, infatti, sarà possibile superare il momento di crisi, non solo numerica ma anche di qualità, della formazione infermieristica.

Mentre le scuole di pertinenza delle istituzioni universitarie sono regolate autonomamente secondo le vigenti disposizioni, per quelle gestite da istituzioni sanitarie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale si prevede che i princìpi normativi debbano essere vigenti dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge, anche in carenza della specifica legislazione regionale.

Con lo stesso articolo 7 si conferisce al Governo la delega per la formazione di un testo unico delle disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche e si riafferma il principio per cui l'esercizio delle professioni di cui trattasi, con esclusione di quella di operatore tecnico addetto all'assistenza, rimane subordinato al superamento dell'esame di Stato.

L'articolo 8 prevede il divieto di distogliere gli infermieri dalle mansioni che sono proprie del profilo di appartenenza, sancendo la nullità degli atti in violazione del divieto e la responsabilità personale e diretta degli amministratori che li dispongono.

L'articolo 9 contiene una serie di misure transitorie rivolte a fronteggiare le gravi carenze di personale infermieristico in servizio e a favorire l'accesso e la frequenza alle scuole.

Rispondono al primo obiettivo le norme che prevedono per un periodo di 10 anni la deroga al termine entro il quale può essere richiesta la riammissione in servizio, nonché quelle che, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzano la copertura dei posti vacanti mediante procedure di selezione accelerate con bandi da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo per i casi di inadempienza l'attivazione di interventi sostitutivi da parte delle regioni o dell'amministrazione centrale qualora anche le regioni non ottemperino.

Sono queste disposizioni necessarie per evitare che tutta la strategia ispiratrice del provvedimento perda la sua efficacia non utilizzando tutte le forze lavorative disponibili nel settore.

Riflettono il secondo degli obiettivi le norme che prevedono il ricorso all'istituto del comando retribuito per consentire la frequenza al corso di infermiere professionale dei dipendenti con tre anni di anzianità di servizio e in possesso della scolarità minima prescritta dalla legge 15 novembre 1973, n. 795, nonché quelle che autorizzano le regioni a disporre con i fondi destinati alla formazione interventi rivolti a fornire servizi o altre forme di incentivazione per l'accesso e la frequenza ai corsi per infermiere professionale.

L'articolo 10 concerne le necessarie norme di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

In conseguenza del potenziamento delle apposite sezioni presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, è ragionevole ipotizzare una contrazione dell'affluenza di allievi alle scuole per infermieri professionali del Servizio sanitario nazionale. In coerenza con le previsioni sopra formulate dal Ministero della pubblica istruzione secondo le quali il nuovo canale formativo dovrebbe assorbire integralmente l'attuale massa di allievi – stimata in circa 10.000 unità l'anno –, l'impegno del Servizio sanitario nazionale dovrebbe ridimensionarsi al completamento dell'*iter* formativo degli allievi stessi mediante l'attivazione di un solo anno di corso. Conseguentemente si avrebbe la disattivazione nelle attuali scuole di due anni di corso.

I corsi sono attualmente quantificabili in circa 400, pari al numero delle scuole esistenti.

Il costo attuale di un anno di corso può essere così calcolato:

— docenza (lire 25.000×1.600 ore)	lire 43 milioni
— presalario (lire 2 milioni×35 allievi)	lire 70 milioni
— supporti didattici (libri, audiovisivi)	lire 62 milioni
— personale addetto (2 unità/anno)	lire 70 milioni
— spese generali (utenze, impianti, attrezzature)	lire 42 milioni
Totale . . .	lire 287 milioni

Pertanto la minore spesa a carico del Fondo sanitario nazionale, quantificabile in 115 miliardi per anno di corso, è di 230 miliardi (287 milioni per 400 scuole per 2 anni).

Peraltro, il Servizio sanitario nazionale dovrà assicurare la formazione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 2 mediante l'attivazione di corsi triennali. L'afflusso ai predetti corsi è stimabile, tenuto conto che l'obiettivo finale della legge è il potenziamento della forza lavoro da destinare alle attività infermieristiche, quantomeno in 4000 unità, con un onere complessivo che può essere

quantificato in lire 138 miliardi, tenuto conto che le unità da formare equivalgono al 40 per cento di quelle attualmente in formazione (115 miliardi per 3 anni di corso = 345 miliardi; 40 per cento di 345 miliardi: 138 miliardi).

L'articolo 9, comma 5, prevede l'assunzione temporanea di personale ausiliario per supplire alle vacanze nel servizio dovute alla concessione del comando a dipendenti per la frequenza al corso ed il conseguimento del diploma di infermiere professionale. Attualmente le unità di personale appartenenti alle posizioni di agente tecnico, ausiliario s.s. e infermiere generico sono 168.000.

L'afflusso ai corsi da parte del personale di cui trattasi risulterà fortemente condizionato dal requisito prescritto (possesso della scolarità minima di cui alla legge n. 795 del 1973). Pertanto il numero degli aspiranti può essere valutato, al massimo, nel 14 per cento (23.500 addetti) nel quinquennio di gestione programmata dell'intervento. La spesa conseguente all'applicazione della norma, secondo uno sviluppo dell'operazione programmato su 5 anni e nell'ipotesi che il ricorso all'assunzione straordinaria per sostituzioni riguardi la totalità dei dipendenti ammessi al comando per la formazione, è così calcolata:

Dipendenti interessati complessivamente	23.500
Dipendenti in formazione per ogni anno	4.700
Costo annuo comprensivo di oneri riflessi per unità supplente	lire 25.523 milioni
Costo di un anno di applicazione per i 4.700 supplenti in servizio	lire 120 miliardi.

COSTO ANNUO PER DIPENDENTE COMPRENSIVO DI 13ª MENSILITÀ E INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE TRATTAMENTO ECONOMICO A REGIME EX ACCORDO 6 APRILE 1990 ESCLUSI SALARIO ACCESSORIO E INCENTIVAZIONE

Personale ausiliario.

Ausiliario specializzato

stipendio per 13ª mensilità	lire 8.863.000
indennità di turno per 11 mensilità	lire 770.000
indennità integrativa speciale	lire 10.000.000
oneri riflessi (30%)	lire 5.890.000
TOTALE . . .	lire 25.523.000

NUMERO DEI CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO PER INFERMIERI PROFESSIONALI DEI DIPLOMATI E DEI RESPINTI

ANNO	Numero scuole	Numero candidati	Numero stranieri	Numero diplomati	Numero respinti
1980	301	9 180	68	9 126	54
1981	309	11 766	70	11 706	60
1982	348	12 155	112	12 114	41
1983	400	21 567	112	21 457	110
1984	422	20 749	70	20 612	137
1985	404	19 237	67	19 142	93
1986	387	15 707	106	15 630	77
1987	394	14 039	47	14 006	33
1988	391	11 289	29	11 271	18
1989	414	10 634	92	10 611	23
1990	400	10 357	—	—	—

RAPPORTO FRA IL NUMERO DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI DIPLOMATI E LA POPOLAZIONE ITALIANA

(Riferito a 100 000 abitanti)

ANNO	Numero diplomati	Popolazione italiana (censimento 1981)	Diplomati ogni 100 000 abitanti
1980	9 126	56 320 000	16,20
1981	11 706	56 520 000	20,71
1982	12 114	56 659 000	21,38
1983	21 457	56 836 000	37,75
1984	20 612	57 004 000	36,18
1985	19 142	57 141 000	33,50
1986	15 630	57 246 000	27,30
1987	14 005	57 344 000	24,42
1988	11 271	57 449 000	19,62
1989	10 611	57 550 000	18,44

VALUTAZIONI IN ORDINE AGLI ONERI AGGIUNTIVI DI BILANCIO CORRELATI ALLA PARTE DEL DISEGNO DI LEGGE CHE INTERESSA LA PUBBLICA ISTRUZIONE

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce tra l'altro che la formazione specifica professionale del personale infermieristico deve comprendere 4.600 ore di insegnamento teorico e pratico. La predetta formazione ha inizio, nell'ambito di istituti secondari di secondo grado, in apposite sezioni a partire dal terzo anno di corso ed ha la durata di un triennio.

L'articolo 2 precisa poi che il programma di studio comprendente le 4.600 ore di insegnamento teorico e pratico è articolato nel triennio dell'istruzione secondaria predetto e nell'anno di corso successivo al conseguimento del diploma di maturità, anno di corso che si svolge presso le scuole per infermiere professionale operanti presso le unità sanitarie locali (USL).

Una quota-parte delle 4.600 ore di insegnamento teorico e pratico viene svolta, pertanto, nell'ambito delle strutture scolastiche e riguarda, in sostanza, gli insegnamenti di specifica competenza sanitaria ai quali dovrà provvedersi, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2, mediante conferimento di incarichi a personale qualificato di ruolo delle USL.

L'orario settimanale complessivo dell'insegnamento che si svolge nel triennio delle apposite sezioni da istituire presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sarà quindi costituito dalla predetta quota parte delle 4.600 ore di formazione teorica e pratica e dalle ore d'insegnamento afferente alla formazione più propriamente scolastica.

Ciò posto, può ipotizzarsi che l'istituzione delle apposite sezioni presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in presenza di una utenza numericamente invariata rispetto a quella attuale, non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi di bilancio per il Ministero della pubblica istruzione, in quanto verrebbe utilizzato il personale insegnante attualmente in servizio. Un onere aggiuntivo di spesa quantificabile all'incirca in lire 450.000.000 potrebbe essere previsto in relazione all'esigenza di una riconversione delle attrezzature didattiche.

Diverso è invece il discorso nell'ipotesi, più ragionevole, di un incremento di utenza correlato alle nuove prospettive di lavoro aperta dalla normativa proposta. In tal caso andrebbe considerato, come base concreta per la formulazione di una possibile ipotesi di spesa, il numero di coloro che frequentano attualmente le scuole per infermiere professionale con il possesso della promozione alla terza classe d'istruzione secondaria superiore. Si potrebbe allora ipotizzare che costoro, anziché lasciare al terzo anno di corso la scuola secondaria superiore, permangono in essa per frequentare anche il triennio di formazione previsto dall'articolo 2 del disegno di legge. In corrispondenza a tale permanenza verrebbero a costituirsi le sezioni previste dal medesimo articolo 2.

Poiché il numero dei frequentanti il primo anno di corso delle attuali scuole per infermieri professionali si è aggirato, nell'anno scolastico 1989-1990, intorno alle 10.000 unità, verrebbero pertanto a costituirsi 400 classi (cioè 10.000:25, numero medio di alunni per classe).

Posto che in ogni classe vengono mediamente impartite tra le 30 e le 36 ore settimanali di insegnamento e che tali ore corrispondono in definitiva all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di due docenti (15×2), si può ipotizzare che il costo annuo di una classe corrisponde, in linea di massima, al costo medio per la retribuzione annua di due docenti e cioè lire 80 milioni. A tale costo occorre peraltro aggiungere la quota parte da imputare alle spese di funzionamento (attrezzature didattiche ecc.), quantificabile in lire 5.000.000. Il costo di una classe ammonterebbe, peraltro, a lire 85.000.000.

Il costo delle 400 classi come sopra calcolato sarebbe quindi di lire 34 miliardi (400×85.000.000).

Premesso che nel primo anno saranno istituite 400 classi, nel secondo anno 800 classi (400 terze+400 quarte) e nel terzo anno 1.200 classi (400 terze+400 quarte+400 quinte) la spesa ad anno scolastico è così articolata:

1991-1992: lire 34.000.000.000;

1992-1993: lire 68.000.000.000;

1993-1994: lire 102.000.000.000.

La spesa annua va così calcolata:

1991: 4/12 di lire 34 miliardi=lire 11.300.000.000;

1992: 8/12 di lire 34 miliardi+4/12 di lire 68 miliardi=lire 45.200.000.000;

1993: 8/12 di lire 68 miliardi+4/12 di lire 102 miliardi=lire 79.200.000.000;

1994: a regime, lire 102 miliardi.

VALUTAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE SUL RIORDINO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

In ordine all'articolo 4 del presente disegno di legge, concernente l'istituzione di corsi universitari finalizzati al conseguimento del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica, si fa presente che tale disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto i predetti corsi sono organizzati dalle scuole e cliniche universitarie utilizzando proprie strutture e risorse umane allo stato disponibili.

* * *

In conclusione, l'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge viene dimostrato nel seguente prospetto:

RIEPILOGO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA FORMAZIONE INFERMIERISTICA

(in milioni di lire)

Articoli	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Art. 2, comma 2 ...	11.300	45.200	79.200	102.000	102.000	102.000	102.000
Art. 2, comma 5 ...	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Art. 9, comma 5 ...	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Totale ...	269.300	303.200	337.200	360.000	360.000	360.000	360.000
Economie di spesa di cui art. 2, comma 3	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Maggiori oneri	39.300	73.200	107.200	130.000	130.000	130.000	130.000

DISEGNO DI LEGGE

—

ART 1

(Professioni sanitarie infermieristiche)

1 A modifica della vigente normativa, la professione sanitaria di infermiere si articola nelle seguenti figure

a) infermiere professionale e infermiere professionale pediatrico,

b) infermiere professionale specializzato,

c) infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive

2 E soppressa la professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice d'infanzia, sostituita dall'infermiere professionale pediatrico

ART 2

(Infermiere professionale e infermiere professionale pediatrico)

1 A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione ai corsi per infermiere professionale e per infermiere professionale pediatrico e richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado

2 La formazione specifica professionale dell'infermiere professionale e dell'infermiere professionale pediatrico deve vertere obbligatoriamente sulle materie del programma di studio e deve comprendere 4 600 ore di insegnamento teorico e pratico in conformita alle direttive comunitarie adottate in materia

3 La predetta formazione ha inizio nell'ambito di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in apposite sezioni, a partire dal terzo anno di corso e per la durata di un triennio Il relativo

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, valido a tutti gli effetti, da altresì accesso ai corsi per infermiere professionale e per infermiere professionale pediatrico di durata annuale per il completamento della formazione richiesta nel comma 2

4 Il programma di studio comprendente le 4 600 ore di insegnamento teorico e pratico, articolato nel triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nell'anno di corso per infermiere professionale e per infermiere professionale pediatrico, e adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, sentiti il Ministro della sanità e le regioni interessate, determina gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presso i quali sono istituite le sezioni di cui al comma 3 e ne stabilisce il relativo ordinamento e la corrispondenza del titolo di studio, per quanto riguarda gli insegnamenti di specifica competenza sanitaria il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce i programmi di studio e la composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di maturità Tali istituti sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le unità sanitarie locali territorialmente competenti, presso le quali operano scuole per infermiere professionale e per infermiere professionale pediatrico, per il necessario coordinamento delle rispettive attivita, per l'utilizzazione delle strutture ospedaliere ai fini dell'insegnamento pratico e per il conferimento di incarichi di insegnamento di carattere professionale a personale qualificato di ruolo delle unita sanitarie locali in conformita a quanto previsto nel decreto di adozione del programma di studi

5 Coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto nel comma 3 accedono ai corsi per infermiere professionale e per infermiere professionale pediatrico di durata triennale o che

comunque devono comprendere 4 600 ore di insegnamento teorico e pratico Il relativo programma di studi e adottato con decreto del Ministro della sanita, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica

ART 3

(Infermiere professionale specializzato)

1 Presso le scuole per infermieri professionali e infermieri professionali pediatrici possono essere costituiti corsi di specializzazione nell'assistenza infermieristica della durata non superiore ad un anno

2 Il Ministro della sanita, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, individua i settori di assistenza infermieristica per i quali, in relazione alla programmazine nazionale e regionale, e necessario attivare corsi di specializzazione Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica, sono indicate le materie di studio teorico-pratico che devono essere svolte nell'anno, il cui corso deve articolarsi per la durata di un anno

3 Presso le scuole delle professioni sanitarie infermieristiche sono istituiti corsi di durata annuale per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica o pediatrica, ai quali accedono infermieri professionali e infermieri professionali pediatrici che abbiano svolto una attivita di infermiere professionale e di infermiere pediatrico, debitamente documentata, per un periodo di almeno un anno

4 Con decreto del Ministro della sanita, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica, sono indicate le materie di studio teorico-pratico per il conseguimento della abilitazione alle funzioni direttive

ART 4

(Diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica)

1 Il diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica e pediatrica si consegue esclusivamente nei corsi delle scuole universitarie A tali corsi possono accedere gli infermieri professionali e gli infermieri professionali pediatrici che hanno conseguito una specializzazione prevista dall'articolo 3, ovvero abbiano svolto un'attività di infermiere professionale o di infermiere professionale pediatrico, debitamente documentata, per un periodo di almeno un anno

2 I titoli rilasciati a seguito dei corsi di cui al comma 1 hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti attività e costituiscono requisiti per la partecipazione ai concorsi per le corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale

3 L'ordinamento dei corsi, di durata triennale, è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, con lo stesso decreto viene stabilito il numero massimo dei partecipanti ai corsi in relazione alle strutture cliniche e didattiche disponibili

ART 5

(Equiparazione dei titoli professionali)

1 I diplomi di infermiere professionale, di vigilatrice di infanzia e di abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, nonche quelli di dirigente dell'assistenza infermieristica, di infermiere insegnante dirigente e di specializzazione, giuridicamente riconosciuti, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono a tutti gli effetti equiparati a quelli conseguiti ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli

ART 6

(Operatore tecnico addetto all'assistenza)

1 E istituita la figura professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza, che coadiuva l'infermiere nelle attivita di supporto a quelle proprie della funzione assistenziale diretta e sotto la responsabilita dell'infermiere stesso

2 Presso le scuole per infermieri professionali sono istituiti corsi di durata annuale per il conseguimento del titolo di operatore tecnico addetto all'assistenza, per l'ammissione ai quali e richiesto il diploma di scuola media

3 Il programma di studio e stabilito con decreto del Ministro della sanita, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione

ART 7

(Disciplina della formazione)

1 Le regioni, con legge da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano i requisiti del personale dirigente e didattico, nonche i criteri di scelta degli stessi, sulla base dei seguenti principi

a) per la direzione della scuola requisito essenziale e il possesso del diploma universitario di cui all'articolo 4,

b) per l'insegnamento dell'etica professionale, delle tecniche infermieristiche e di ogni altra materia attinente alla responsabilita e all'organizzazione professionale, nonché per l'attivita di monitore del tirocinio pratico, requisito essenziale e il possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive di cui all'articolo 3,

c) per le funzioni di docente delle scienze fondamentali mediche e utilizzato personale medico in possesso del diploma di specializzazione attinente, ovvero personale laureato del ruolo sanitario in possesso della specifica laurea attinente alla materia dell'insegnamento,

d) per l'attribuzione degli incarichi di docenza indicati nelle precedenti lettere sono previste idonee forme di pubblicità, nonché la valutazine dei titoli posseduti, utilizzando i criteri generali derivanti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sulla normativa concorsuale;

e) per l'autorizzazione ed il funzionamento della scuola è necessaria una adeguata ed autonoma sede dotata di requisiti minimi didattici in analogia alle disposizioni generali relative all'edilizia scolastica.

2. La rispondenza della formazione agli obblighi di cui al comma 1 e a quelli previsti dalle leggi vigenti, compresi gli obblighi internazionali e comunitari, è verificata dal Ministro della sanità e dalle regioni anche attraverso l'esercizio del controllo ispettivo.

3. Le istituzioni sanitarie pubbliche e private convenzionate, che gestiscono scuole per infermieri professionali, debbono adeguare sin dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge il proprio ordinamento didattico ai princìpi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, anche in carenza della specifica legislazione regionale in materia, nel rispetto comunque dei princìpi fondamentali fissati dalla presente legge. Resta salva la competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. È richiesto l'esame di Stato finale per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge secondo la disciplina dettata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per il personale contemplato negli articoli 4 e 6.

5. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è autorizzato, nel rispetto dei princìpi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della presente legge e delle diret-

tive comunitarie, a modificare e integrare, nei limiti necessari al coordinamento, e a riunire in un testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di professioni sanitarie infermieristiche, fermo restando, in particolare, l'esame di Stato finale

6 Il Ministro della sanita, con proprio decreto, fissa annualmente il calendario scolastico unico a livello nazionale

7 Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle scuole universitarie che sono regolate autonomamente dalle universita secondo la normativa vigente, e fatto altresi salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5

ART 8

(Esercizio delle mansioni infermieristiche)

1 Gli infermieri non possono essere distolti dalle mansioni infermieristiche proprie del loro profilo professionale

2 Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione al divieto di cui al comma 1 sono nulli ed impegnano la responsabilita, personale e diretta, dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono

ART 9

(Norme transitorie)

1 Al fine di fronteggiare le gravi carenze nel campo dell'assistenza infermieristica per l'insufficienza numerica del personale in servizio, viene concessa per la richiesta di riammissione in servizio una deroga decennale al termine di cui al secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761, nonché all'obbligo di restituzione di cui al quarto comma dello stesso articolo

2 Al personale riammesso in servizio compete il trattamento economico tabellare iniziale del livello retributivo di appartenenza, nonche le particolari indennità previste dagli accordi di comparto per le specifiche mansioni svolte

3 Lo stesso personale conserva il trattamento pensionistico in godimento ma con le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico dei pensionati che svolgono attività lavorativa

4 L'indennità di fine rapporto verrà commisurata ai soli anni di servizio prestati successivamente alla riammissione, ferma restando l'acquisizione della medesima indennità percepita alla fine del precedente rapporto

5 Per favorire e facilitare l'accesso e la frequenza di dipendenti di ruolo con anzianità almeno triennale del Servizio sanitario nazionale, in possesso della scolarità minima richiesta dalla legge 15 novembre 1973, n 795, e interessati all'iscrizione al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, le amministrazioni competenti promuovono, con programmazione quinquennale, la concessione del comando retribuito ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761, la cui durata massima viene stabilita in tre anni in deroga a quanto previsto dal sesto comma del predetto articolo Per tale periodo al personale che usufruisce del comando competono gli assegni inerenti al rapporto di impiego Le assenze dal servizio derivanti dal comando devono essere programmate dall'amministrazione concedente, che provvederà altresì alla sostituzione del personale con assunzioni straordinarie per supplenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 761 del 1979 ed in conformità a quanto previsto dal diciassettesimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n 207

6 In deroga alle vigenti disposizioni e nei limiti delle dotazioni organiche, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, l'ospedale Galliera di Genova e l'Ordine Mauriziano provvedono alla copertura dei posti di personale infermieristico vacanti mediante pubbliche selezioni per titoli A tali selezioni si applicano le norme vigenti per i corrispondenti pubblici concorsi in materia di composizione

delle commissioni esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli Il bando per la prima selezione e emanato, per i posti disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge In caso di inadempienza provvedono, entro i successivi 30 giorni, le regioni e i Ministri competenti con la nomina del commissario *ad acta* In caso di inadempienza da parte delle regioni si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n 595

7 I concorsi gia banditi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale sono portati a termine secondo la normativa vigente all'epoca del bando stesso

8 Le regioni possono disporre, con i fondi destinati alla formazione professionale, interventi rivolti a fornire servizi o altre forme di incentivazione anche di natura economica, idonei a favorire l'accesso e la frequenza ai corsi per le professioni infermieristiche, nonché per agevolare l'accesso presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale da parte di personale infermieristico diplomato

ART 10

(Copertura finanziaria)

1 All'onere derivante dall'articolo 2, comma 2, valutato in ragione d'anno in lire 11 300 milioni per il 1991, in lire 45 200 milioni per il 1992, in lire 79 200 milioni per il 1993 ed in lire 102 000 milioni a decorrere dal 1994, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n 5941 dello stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi

2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 9, comma 5, valutato in ragione d'anno in lire 28.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997, al netto delle minori spese derivanti dall'articolo 2, comma 3, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.